



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA

Sezione Lavoro

La dott.ssa Camilla Stefanizzi in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al **N. 1013/2017 R.G.** promossa da:

VINCENZO BOSCIA (C.F. BSCVCN62P04B429U), con il patrocinio dell'avv. Laratta
Tiziana e Verdura Francesca

RICORRENTE

Contro:

INPS (C.F. 02121151001), con il patrocinio dell'avv. Tommaselli Clara

RESISTENTE

Svolgimento del processo

Con ricorso in data 9 maggio 2017 Boscia Vincenzo adiva il Tribunale di Monza in
funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:

“IN VIA PRINCIPALE

*1. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente sig. Vincenzo Boscia a ricevere da
parte dell'Inps il conteggio relativo alla cifra da versare per effettuare il riscatto degli
anni del corso di laurea come da sua domanda n. 25031 depositata il 28.10.1991 e ciò
in base ai parametri di calcolo validi al momento della domanda medesima
(28.10.1991)*

*2. Condannare l'Inps, in persona del legale rappresentate pro tempore, a dar seguito
all'istanza del ricorrente (domanda n. 25031 del 28.10.1991) e a fargli pervenire i*



calcoli della somma da versare per avere il riscatto degli anni del corso di laurea frequentato sulla base dei parametri di calcolo validi al momento della domanda medesima (28.10.1991)

IN VIA SUBORDINATA

3. In via subordinata rispetto ai punti 1 e 2, accertare e dichiarare il diritto al risarcimento subito dal sig. Boscia pari alla differenza tra la somma che avrebbe dovuto versare per procedere al riscatto degli anni di laurea secondo i dati e i parametri di calcolo validi al momento della domanda (28.10.1991) e quanto dovrebbe versare oggi, somma da quantificare a seguito di eventuale CTU e condannare Inps, nella persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere al ricorrente a tale titolo la somma così individuata dal CTU.

Con condanna di spese, diritti e onorari. Sentenza esecutiva.”

L'INPS si costituiva in giudizio chiedendo: “in via pregiudiziale: dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 47 DPR n. 639/1970, come diffusamente esposto in premessa;

in via principale, nel merito: rigettare l'avverso ricorso attesa l'intervenuta prescrizione estintiva del diritto azionato e comunque in quanto infondato in fatto e in diritto e sfornito di prova.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”

Il Giudice istruiva la causa con acquisizione della documentazione prodotta e, all'odierna udienza, dopo la discussione, la decideva pronunciando dispositivo di sentenza ex art. 429 primo comma primo periodo c.p.c.

Motivi della decisione

Il ricorrente con domanda in data 28.10.1991 ha inoltrato all'Inps la richiesta per procedere al riscatto degli anni relativi al corso di laurea.

Tale domanda è rimasta senza riscontro.

In data 28.5.2016 ha inviato una pec (doc.3) cui l'INPS ha risposto con la lettera datata 31.5.2016 che si riporta di seguito: “In relazione alla sua richiesta di informazioni



pervenuta tramite PEC INPS.7005.30/05/2016.0014392, la informiamo di quanto segue:

- *dagli archivi telematici Inps la pratica risulta essere stata notificata in data 11.09.1992. - Poiché sono trascorsi 24 anni dalla presentazione della domanda e dalla notifica la pratica è da considerarsi archiviata- Inoltre l'interessato con un comportamento improntato a diligenza e buona fede, di fronte al silenzio dell'Inps protratto oltre 120 giorni dalla comunicazione inerente la sua richiesta di riscatto avrebbe potuto attivarsi entro i successivi 10 anni (termine di prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 c.c.). (doc. 4).*

I fatti come sopra sintetizzati sono pacifici e incontestati.

Tanto premesso, la domanda del ricorrente volta ad accertare il proprio diritto al riscatto degli anni del corso di laurea con riferimento alla domanda presentata il 28.10.1991 cioè ben 26 anni prima dell'instaurazione del giudizio, non può trovare accoglimento.

La questione è stata ripetutamente affrontata dalla Suprema Corte che, anche di recente, ha ribadito in merito il proprio consolidato orientamento al quale il Tribunale adito aderisce pienamente: *“La domanda amministrativa di riscatto del corso di laurea rientra tra le prestazioni previdenziali previste a favore di determinati lavoratori subordinati, sicché è ad essa applicabile il termine di decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, la cui maturazione non esclude peraltro che il riscatto possa essere chiesto successivamente, con riferimento tuttavia ai parametri retributivi in atto alla data della nuova domanda.* (Cassazione civile sez. lav., 22/08/2018, n.20924)

E', quindi, evidente che nel caso di specie si è verificata la suddetta decadenza, dal momento che, a fronte della domanda amministrativa di riscatto del corso di laurea del 28.1.1991, che non era stata poi definita, l'assicurato ha proposto il ricorso per l'accertamento di tale diritto in sede giurisdizionale solo in data 9 maggio 2017, cioè notevolmente dopo la scadenza del termine decadenziale di dieci anni previsto dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47.

Le deduzioni del ricorrente a supporto della propria domanda sono del tutto inconferenti.



Infatti, non ha alcun rilievo ai fini della rilevata decadenza la circostanza che l'INPS avrebbe riscontrato la sua richiesta inviando la propria risposta ad un indirizzo errato.

L'interessato avrebbe avuto in ogni caso l'onere di attivarsi tempestivamente, non avendo avuto notizia della risposta da parte dell'INPS. Parimenti priva di pregio è la circostanza che sul sito dell'INPS la domanda risulterebbe tutt'ora pendente.

Al netto da ogni considerazione in punto di prescrizione, merita rigetto altresì la richiesta di risarcimento del danno avanzata in via subordinata dal ricorrente, considerato che l'eventuale danno da questi subito costituito dal maggior costo al quale potrebbe essere operato il riscatto degli anni di laurea rispetto a quello che sarebbe costato al momento di presentazione della domanda è imputabile alla condotta negligente di parte attrice che, non attivandosi nei termine di legge, è incorsa nella decadenza sopra menzionata.

Spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza eccezione o deduzione respinta, così provvede:

1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'INPS delle spese di lite che si liquidano in euro 1.500,00, oltre oneri e accessori come per legge;
3. Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 16/01/2019

Il Giudice
dr. Camilla Stefanizzi

